

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Ricardo Andriani, dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, dal prof. Cesare Imbriani dal dott. Carlo Purificato, Componenti aggiunti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 10 luglio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SARTORI (Direttore sportivo AC Chievo Verona Srl), LUCA CAMPEDELLI (Presidente del Consiglio di amministrazione AC Chievo Verona Srl) E DELLA SOCIETA' AC CHIEVO VERONA Srl (nota n. 6138/687pf07-08/SP/blp del 27.6.2008)

Esaminato il deferimento del Procuratore federale disposto in data 27.6.2008 nei confronti di:

Giovanni Sartori, Direttore Sportivo dell'AC Chievo Verona, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori indicati nella parte motiva del deferimento;

Luca Campedelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della AC Chievo Verona, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 4, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 (sia nel primo sia in quello "sostitutivo") della plusvalenza fittizia derivante dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, condotta connessa con quella di cui al punto 1 della parte dispositiva del deferimento e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l'iscrizione al Campionato di competenza della stagione sportiva 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; inoltre per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del CGS previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente CGS, ponendo in essere la condotta consistente nella mancata svalutazione della posta attiva contabilizzata al momento dell'acquisto del diritto Sammarco nei bilanci al 30 giugno 2004 e al 30 giugno 2005 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005 che forma la base dei parametri PA e PD, condotte connesse fra di loro e con quelle di cui al punto 1 della parte dispositiva del deferimento e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

la società **AC CHIEVO VERONA** per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente CGS, trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente CGS, con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere

l'iscrizione al campionato 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.

Ritenuto che preliminarmente la Procura ha ritenuto di derubricare la contestazione elevata nei confronti del Campedelli al capo 2 in quella di cui all'art. 7 comma 1 del CGS (oggi trasfusa nell'art. 8 comma 1 CGS)

Ritenuto altresì che all'inizio del dibattimento i deferiti, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS. Considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) a Giovanni Sartori;

ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00) a Luca Campedelli;

ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla Soc. AC Chievo Verona Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei deferiti.

(250) – APPELLO DELLA SOCIETA' US MASSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETA' E LA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - C.U. n. 42 del 3.4.2008).

A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Toscana, accertata la violazione dell'art. 94, comma 1, lett. a, delle NOIF, per avere il calciatore Di Bianco Manuel e il Vice Presidente della US Massetana, Poli Fausto, sottoscritto un accordo economico per la stagione sportiva 2006/2007, prevedente il riconoscimento della somma di € 21.000,00 in favore del primo, in parte garantito da un assegno postdatato di € 7.500,00, privo della doppia firma di traenza e mancante di provvista, ha applicato nei confronti dei due tesserati e della società, le seguenti sanzioni previste dall'art. 8, comma 8, lettere a), b) e c), del CGS:

squalifica di anni uno al calciatore Di Bianco Manuel;

inibizione di anni due e mesi sei al dirigente Poli Fausto;

ammenda di € 20.000,00 e penalizzazione di tre punti in classifica a carico della US Massetana.

La delibera risulta comunicata il 9.4.2008.

Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione il 12.6.2008, a firma del suo presidente Sirio Panerati, la US Massetana ha chiesto la riduzione della sanzione della ammenda di € 20.000,00 a suo carico e la riduzione della inibizione di anni due e mesi sei a carico del dirigente Poli Fausto.

Ha assunto, la reclamante, la incongruità delle sanzioni, a suo dire comminate in misura superiore a quella richiesta dalla Procura, che non avrebbero tenuto nella dovuta considerazione <<la correttezza, l'onestà e la collaborazione>> del suo dirigente; di contro la decisione impugnata avrebbe ritenuto quale aggravante una circostanza (la emissione da parte del dirigente di un assegno scoperto) <<non corrispondente a verità>>.

Convocate le parti per la riunione del 3.7.2008 la CD Nazionale ha disposto, sull'accordo delle parti, il rinvio all'odierna riunione per consentire alla ricorrente l'eventuale produzione dell'avviso di ricevimento dei motivi di impugnazione da parte della Procura federale.

In data odierna nessuno è comparso per la US Massetana.

E' comparso, per la Procura federale, l'avv. Giua il quale, eccetto il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte dei reclamanti, ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS pone a carico del reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti e alla Procura;

detto onere va assolto contestualmente all'invio del reclamo all'organo competente per la decisione;

nella fattispecie, regolata dall'art. 37, comma 1, CGS, applicabile al procedimento *de quo* per effetto del combinato disposto di cui all'art. 36, 10° e 11° comma, CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata;

grava, altresì, sulla parte onerata, il consequenziale onere di fornire la prova dell'avvenuto invio dei motivi di reclamo e della relativa copia nell'anzidetto termine di cui al citato art.37, 1° comma, perentorio ai sensi dell'art. 38, 6° comma, CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete